

Presentazione

Lo *ius migrandi* – il diritto di migrare – è stato uno dei primi diritti fondamentali configurati dalla tradizione liberale classica. Nelle sue *Relectiones de Indis*, il teologo spagnolo Francisco De Vitoria postulò l'esistenza dello *ius migrandi*, definendolo un diritto naturale universale. John Locke, a sua volta, considerò legittima, in quanto corollario del nesso lavoro-proprietà, la possibilità per ciascun individuo di spostarsi liberamente per usufruire della terra del mondo, «sufficiente da bastare al doppio degli abitanti». In seguito, Immanuel Kant enunciò non solo un diritto di emigrare ma anche un «diritto di visita», spettante a tutti gli individui in virtù del «diritto al possesso comunitario della superficie della terra». Teorizzato da autorevoli studiosi, lo *ius migrandi* è da secoli riconosciuto tra i principi del diritto internazionale, anche se per lungo tempo è stato invocato unilateralmente dagli «occidentali» a sostegno di conquiste, colonizzazioni e guerre.

Affermatosi in via consuetudinaria, lo *ius migrandi* trova oggi un riconoscimento anche sul piano delle fonti scritte del diritto internazionale. L'articolo 13 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 afferma: «Ogni individuo ha il diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese». Lo *ius migrandi* è inoltre sancito dall'articolo 12 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e dall'articolo 8 della Convenzione Onu del 1990 sulla protezione dei lavoratori migranti – trattato che però è stato ratificato soltanto da stati di emigrazione. Infine, anche le costituzioni di vari paesi, inclusa quella italiana (articolo 16), contemplano tale diritto.

Lo *ius migrandi* attribuisce agli individui il diritto di uscire da un paese e di fare rientro nel proprio stato di appartenenza ma non comporta anche il diritto di essere ammessi in un altro paese. Infatti, come è noto, se da un lato la maggior parte degli stati garantisce ai propri cittadini il diritto di emigrare, dall'altro non sussiste alcun obbligo per gli stati di ammettere gli stranieri nel

Letizia Palumbo è dottoressa di ricerca in «Diritti umani: evoluzione, tutela e limiti» e assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Studi Europei e dell'Integrazione Internazionale. Diritti, Economia, Management, Storia, Lingue e Culture (DEMS) dell'Università degli Studi di Palermo. Email: letizia.palumbo@unipa.it. Indirizzo: Via Siracusa 34, 90141 Palermo.

proprio territorio, se non in determinate circostanze che riguardano la protezione dei rifugiati. Il diritto degli stati di ammettere o meno gli stranieri costituisce una delle prerogative inerenti la loro sovranità.

Al diritto di emigrare non corrisponde, quindi, un analogo diritto ad immigrare; l'immigrazione può essere vietata e, in alcuni paesi, l'ingresso irregolare costituisce un reato. Questa asimmetria tra il riconoscimento di un diritto di emigrare e i limiti imposti all'immigrazione è al centro di un ampio dibattito filosofico, giuridico e politico. Molti studiosi, privilegiando una prospettiva teorica liberale, hanno messo in luce come il principio di un'eguale libertà e dignità morale di tutte le persone sia in contraddizione con i limiti imposti alla libertà di movimento attraverso i confini nazionali. Pochi di questi autori, tuttavia, si sono mostrati a favore del riconoscimento di un diritto di immigrazione illimitato, ovvero simmetrico a quello di emigrare.

Quando si parla di *ius migrandi* è dunque in gioco anche il tema della sovranità degli stati. Nel nostro tempo, caratterizzato dalla globalizzazione e dalla sua crisi nonché dall'affermazione del sistema internazionale di tutela dei diritti umani, la sovranità statale, pur incontrando dei limiti, non è venuta meno. Nonostante gli obblighi internazionali abbiano ridimensionato la loro sovranità, gli stati nazionali godono ancora di ampia discrezionalità nella «gestione» dei flussi migratori e nella definizione delle politiche sull'immigrazione. Lo scenario dell'Unione europea offre una conferma di ciò. Nello spazio europeo la «gestione» dei flussi migratori costituisce infatti uno degli ambiti principali di intervento degli stati membri all'interno del quale questi esercitano un potere quasi esclusivo attraverso il controllo dei propri territori e la concessione della cittadinanza. Inoltre, come mostra il contributo di Nuala Mole sul diritto d'asilo, gli obblighi internazionali ed europei in materia di protezione dei rifugiati concedono agli stati ampi margini di autonomia nella regolamentazione del diritto d'asilo.

La sovranità statale è pertanto ancora in vita; tuttavia, come emerge dal saggio di Giulio Itzcovich, essa ha subito profonde trasformazioni. Sebbene nelle politiche in materia di immigrazione gli stati nazionali continuino a rimanere gli attori di riferimento, l'esercizio del loro potere si articola attraverso il contributo di soggetti diversi. Da diversi anni, infatti, molteplici attori – sia pubblici sia privati – partecipano al «regime» di controllo delle migrazioni concorrendo, su vari livelli, alla definizione e all'implementazione delle politiche migratorie e sviluppando in questo modo un rapporto complesso e tutt'altro che univoco con le sovranità statali.

Il tratto che caratterizza le politiche migratorie promosse dagli stati europei negli ultimi anni è l'introduzione di misure sostanzialmente restrittive circa le modalità di ingresso e di soggiorno nei loro territori. Ormai appare sempre più evidente come queste politiche restrittive non abbiano arrestato la mobilità dei migranti ma abbiano piuttosto favorito la presenza di stranieri irregolari sui territori nazionali. Questo processo ha contribuito all'implementazione di un

sistema di sfruttamento della manodopera indispensabile per la sopravvivenza di settori produttivi come quello edile, agricolo e dei servizi.

Emblematica, da questo punto di vista, risulta l'esperienza delle donne migranti. Negli ultimi anni è aumentato notevolmente il numero di donne che emigra in modo autonomo per svolgere lavori nel settore dei servizi, principalmente lavori domestici e di cura. Queste donne, che concorrono a colmare le inadeguatezze del *welfare* pubblico, sono spesso sottoposte a crescenti condizioni di sfruttamento da parte dei loro datori e delle loro datrici di lavoro. Come la ricerca femminista ha messo in evidenza, la domanda di lavoro femminile migrante deve essere ricondotta non soltanto all'aumento del tasso di occupazione delle donne native e alla corrispondente carenza di servizi e politiche sociali di supporto, ma anche alla mancata redistribuzione del cosiddetto lavoro di cura tra uomini e donne. Il tema del lavoro di cura, preso in esame nel contributo di Sarah Van Walsum, risulta quindi particolarmente significativo per esaminare il legame complesso tra politiche di *welfare* e politiche migratorie in Europa e per osservare come le donne, in particolare le donne migranti, siano inserite nei processi di riproduzione sociale.

Oggi si assiste al tramonto di quel modello inclusivo di cittadinanza sociale di cui parlava il sociologo inglese Thomas Humphrey Marshall, intesa come uno *status* che conduce verso «una forma di uguaglianza umana fondamentale». Come illustra Sandro Mezzadra nel suo intervento, le politiche di «gestione» delle migrazioni, combinando diversi gradi di inclusione ed esclusione, danno luogo alla proliferazione e moltiplicazione di diversi *status* soggettivi. I continui attraversamenti e movimenti di scomposizione e ricomposizione dei confini (giuridici e culturali, sociali ed economici, simbolici e linguistici) e il conseguente venir meno di una netta distinzione tra una sfera interna e una sfera esterna dell'ordine politico e giuridico, inducono a ripensare il concetto di cittadinanza.

Sotto questa luce, un'altra nozione che risulta particolarmente problematica è quella di «integrazione». Nelle società contemporanee, il concetto di integrazione, nella sua valenza economica, sociale e politica, si presta a differenti e ambigue interpretazioni: spesso si parla di integrazione come sinonimo di assimilazione, in contrapposizione ad ogni idea di emarginazione ed esclusione; altre volte la si configura come un processo socio-politico volto al rispetto delle differenze sulla base del genere, del colore, della classe ecc. Tuttavia, il tratto che accomuna molte delle misure adottate dai governi in materia di integrazione è la tendenza verso un approccio paternalistico e vittimizzante che porta a processi di inferiorizzazione ed essenzializzazione destituendo di ogni autonomia e capacità di azione i migranti e precludendo il riconoscimento delle loro diverse esperienze migratorie. Tutto ciò svela il carattere per nulla neutrale del concetto di integrazione: i processi di integrazione possono infatti andare di pari passo con la conservazione delle disuguaglianze e con dinamiche di segregazione e discriminazione.

È opportuno inoltre osservare che molti stati europei, nella regolamentazione della concessione della cittadinanza e dei permessi di soggiorno, hanno attribuito particolare attenzione ai requisiti concernenti il grado d'integrazione del richiedente nella società e nella cultura nazionale dello stato ospite. In particolare, per la concessione della cittadinanza, dei permessi di soggiorno di lungo periodo e, in alcuni casi come ad esempio in Italia, dei permessi di soggiorno di breve periodo, è spesso richiesta un'adeguata conoscenza non solo della lingua ma anche delle istituzioni, della storia e delle tradizioni del paese ospitante. In questa prospettiva, l'integrazione consiste in un processo unilaterale nel quale gli individui devono dimostrare di aver assimilato e fatti propri i principi fondativi, le convenzioni sociali e le tradizioni culturali del paese ospite in un certo senso rassicurando la società accogliente di non costituire un pericolo e di essere all'altezza dei suoi valori nazionali. Ciò rivela la tendenza, sempre più diffusa in Europa, a considerare il fenomeno migratorio in chiave etica e di difesa della cultura nazionale. Il che produce sentimenti di insicurezza, ostilità e diffidenza nei confronti di individui e gruppi portatori di identità «altre».

Negli ultimi anni all'interno delle società occidentali, caratterizzate da una crescente segmentazione culturale, etnica e religiosa, si è assistito al sorgere di diverse tensioni sociali. Tuttavia, come rivela Stéphanie Hennette-Vauchez nel suo contributo, i principi offerti dalla tradizione liberale, quale ad esempio la laicità, non sembrano costituire una guida efficace nella gestione di tensioni e conflitti riguardanti l'appartenenza religiosa, ideologica, etnica ecc. Come si evince infatti dalla complessa questione del *chador* in Francia, il principio di laicità tende ad assumere una valenza identitaria piuttosto che fungere da principio regolatore.

Il diffondersi di atteggiamenti di diffidenza e paura verso il «diverso», l'«ossessione securitaria» e la tendenza ad essenzializzare e sclerotizzare le culture, considerando le differenze culturali necessarie e immutabili, hanno prodotto il rafforzamento di stereotipi e pregiudizi e hanno portato al sorgere e al propagarsi di atteggiamenti xenofobi e razzisti. È in questo quadro che va inserita l'esigenza, sempre più avvertita in Europa, di indagare la delicata relazione tra diritto e razza, mettendo a fuoco la funzione che le pratiche giuridiche e sociali hanno svolto e continuano a svolgere nella costruzione della nozione di razza. L'analisi del complesso rapporto tra diritto e razza, come mostra Laura Carlson nelle pagine del suo intervento, permette una diversa configurazione di alcune fattispecie che convergono, in ultima istanza, nella questione della discriminazione.

Le migrazioni contemporanee costituiscono quello che sociologi e antropologi hanno definito come un «fatto sociale totale», tale da investire e condizionare molteplici aspetti di ogni società – sia quella di «partenza», sia quelle di «passaggio» e di «arrivo». Tutto ciò contribuisce a ridefinire in modo significativo territori, confini e stati, e al contempo incide profondamente sui fattori fondamentali che determinano e caratterizzano le società attuali. Una

rinnovata analisi del tema dello *ius migrandi* implica, dunque, una riflessione su concetti quali sovranità statale, cittadinanza e integrazione che appaiono oggi – lo si è osservato – densi di elementi problematici.

Come già è emerso dai rapidi riferimenti agli autori e alle autrici, sono questi gli argomenti affrontati, da prospettive diverse, nei contributi raccolti in questa sezione monografica di «Ragion Pratica». Alcuni di essi sono stati presentati e discussi durante la Summer School «*Ius Migrandi. Storia, Concetti e Limiti*» (la XV *Settimana dei diritti* svoltasi presso il Dipartimento di Studi su Politica, Diritto e Società, Università di Palermo, nel mese di giugno 2012), altri invece sono stati elaborati appositamente per questo numero monografico.

Nel saggio di apertura, Sandro Mezzadra mostra come un insieme di processi e mutamenti, tanto sul lato delle politiche sulle migrazioni quanto sul lato delle esperienze migratorie, abbia portato ad una vera e propria crisi della nomenclatura e delle tassonomie impiegate in molti studi sulle migrazioni. Ad esempio, oggi risulta sempre più difficile tracciare una netta linea di distinzione tra migranti «economici» e richiedenti asilo. Esaminando, da una prospettiva filosofico-politica, le principali problematiche che caratterizzano le migrazioni contemporanee, Mezzadra mette in risalto come la proliferazione e la trasformazione dei confini scardinino, o quantomeno rendano sempre più labile, l'univocità di un «dentro» e di un «fuori». L'immagine di un «mondo senza confini», che ha dominato i primi dibattiti sulla globalizzazione, ha lasciato il posto all'idea dell'«ubiquità» dei confini e di una «deterritorializzazione» del loro controllo. In questo senso, osserva Mezzadra, il confine diventa, oltre che un oggetto di studio, anche un punto di vista «epistemico» sui nuovi processi di governo della cittadinanza e della migrazione che, combinando diversi gradi di inclusione ed esclusione, danno luogo ad un'«inclusione differenziale» dei migranti nei sistemi di produzione e riproduzione sociale. Nel contesto della crisi globale, secondo Mezzadra, si impone con sempre maggiore urgenza la necessità di definire una nuova nomenclatura concettuale capace di cogliere l'insieme dei problemi e delle sfide poste dalle migrazioni contemporanee. Sia il concetto di «inclusione differenziale» sia quello di «lotte di confine», introdotti in questo saggio, vanno intesi come un contributo alla creazione di questo nuovo spazio concettuale.

Giulio Izcovich esamina la relazione tra diritto di migrare e sovranità dello stato attraverso l'analisi delle fonti giuridiche e della storia istituzionale del diritto a migrare. Mettendo in evidenza come il potere degli stati di respingere o espellere gli stranieri non sia stabilito da norme di diritto scritto ma sia garantito da una norma di natura consuetudinaria, Izcovich nota che la formazione di tale consuetudine è un fatto relativamente recente nella storia giuridica occidentale – in Europa il potere degli stati di controllare l'ingresso degli stranieri si è andato consolidando in modo diffuso e sistematico soltanto nel corso del Novecento. Sebbene un diritto delle migrazioni sia in un certo senso sempre esistito, ciò che appare nuovo, per l'autore, è il «governo delle migrazioni», ovvero un apparato

amministrativo e politico sofisticato che gestisce e disciplina in modo efficace i movimenti migratori e che ha dato vita ad un diritto speciale complesso e sempre più differenziato. La nascita e lo sviluppo del «governo delle migrazioni», secondo Itzcovich, devono essere posti in relazione con la crisi e le trasformazioni della sovranità dello stato.

Sarah Van Walsum affronta il tema complesso del rapporto tra vita familiare, lavoro di cura e cittadinanza, analizzando sia le politiche olandesi adottate negli ultimi anni sia la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di ricongiungimento familiare. L'autrice mette in luce come attorno alla natura e al valore del lavoro di cura si sia generata una sorta di confusione e di ansia nella normativa e nelle politiche in materia di immigrazione a livello nazionale, europeo e internazionale. Riprendendo il dibattito femminista sul tema della cura e delle politiche di *welfare* – e in particolare la tesi della studiosa femminista Wendy Brown – Van Walsum si chiede se, rendendo feconde questa confusione e queste tensioni, il pensiero femminista possa aprire lo spazio per una rinnovata attenzione alla questione della cura e del ruolo dello stato.

Stéphanie Hennette-Vauchez analizza il delicato rapporto tra religione, laicità e diritti delle donne in Francia. In particolare, l'autrice mostra come nell'ultimo decennio in Francia si sia assistito ad una sempre più intensa e frequente regolamentazione della religione (in particolare regolamentazione dei simboli religiosi nella sfera pubblica) sia attraverso l'elaborazione di nuove regole per situazioni che in precedenza non erano regolamentate sia attraverso l'estensione del campo di applicazione delle regole esistenti. Ciò ha dato vita a quelle che Hennette-Vauchez definisce delle autentiche «guerre giuridiche». Queste «guerre» condotte sul terreno giuridico della laicità tendono a costruire le popolazioni immigrate, soprattutto quelle di origine musulmana, come un corpo estraneo alla società civile in quanto portatrici di valori tradizionali che rappresentano una minaccia per i valori sui cui si fonda la Repubblica francese. Tale tendenza pesa in modo particolare sulle donne musulmane considerate come le estranee/le altre «per eccellenza», emblema di una cultura che le opprime. La popolazione musulmana viene dunque rappresentata come un gruppo omogeneo, monolitico e statico negando in tal modo la pluralità di voci e posizioni esistenti nel mondo musulmano nonché le diverse sfumature delle concrete esperienze femminili.

Laura Carlson esamina il ruolo che la categoria «razza» ricopre all'interno del sistema giuridico svedese. Nel *Discrimination Act* del 2008 il legislatore svedese ha scelto di non menzionare la razza tra i motivi di discriminazione vietati sostenendo che una concezione biologica della razza non fosse accettabile e preferendo quindi utilizzare i termini «origine etnica» o «appartenenza etnica». Tuttavia, Carlson osserva che le volte in cui la Corte del Lavoro svedese è stata chiamata a giudicare casi riguardanti discriminazioni su base etnica in ambito

lavorativo non ha seguito l'approccio «post-race» adottato dal legislatore. Nella maggior parte delle occasioni, infatti, la Corte ha ritenuto che le decisioni prese dal datore di lavoro non fossero basate su motivi «discriminatori» e che il ricorrente non avesse fatto quanto necessario per provare la fondatezza della sua pretesa, costringendo il datore di lavoro a fornire la prova contraria in giudizio. Riprendendo lo strumentario concettuale fornito dalla *Critical Race Theory*, Carlson sostiene che sia necessario riconoscere la razza come una costruzione sociale. In altri termini, è necessario prendere consapevolezza della storicità che contraddistingue la nozione di razza prestando attenzione ai modi attraverso i quali le pratiche sociali e giuridiche hanno costruito e costruiscono la razza istituendo e riproducendo gerarchie sociali. Il diritto può e deve tener conto di tutto ciò; anzi soltanto in questo modo, a parere di Carlson, potrà contrastare atteggiamenti discriminatori e razzisti in modo efficace e sostanziale.

Questa sezione monografica dedicata al tema dello *ius migrandi* si conclude con l'intervento di Nuala Mole che ricostruisce l'evoluzione del Sistema comune europeo in materia di asilo mettendo in risalto le difficoltà riscontrate nella sua implementazione. Attraverso una rassegna della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di asilo, Mole mostra i limiti della politica posta in essere dal Regolamento di Dublino ed evidenzia dunque come la politica europea sull'asilo sia stata finora caratterizzata da una mancata solidarietà e ripartizione delle responsabilità tra gli stati dell'Unione europea. In questo contesto molti stati hanno rivendicato come legittime pratiche di omissione di soccorso, respingimento e violazione dei diritti umani. L'intervento di Mole richiama la necessità urgente di rivedere i criteri della solidarietà europea in tema d'asilo e quindi di ripensare la qualità della politica sin qui condotta dall'Unione europea che dovrebbe ispirarsi ai fondamentali principi di libertà, democrazia, uguaglianza e rispetto dei diritti umani.

